



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA N° 21/2014

**NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA NEL TRATTO DI MARE,
PROSPICIENTE IL COMUNE DI TERRASINI, IN CUI È UBICATA LA
CONDOTTA SOTTOMARINA CHE ASSERVE L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE**

*Località: ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERRASINI - COMUNE DI
TERRASINI - TRATTO DI MARE IN CUI È SITA LA CONDOTTA SOTTOMARINA
AFFERENTE L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.*

IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP)
sottoscritto,

RITENUTO di dover emanare un'Ordinanza di polizia a tutela della sicurezza della navigazione e marittima in genere, in riguardo al tratto di mare in cui è ubicata la condotta sottomarina afferente all'impianto di depurazione, sita nelle acque prospicienti il Comune di Terrasini.

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2011, è cessato il rapporto, tra il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e la Regione Sicilia, in tema di avvalimento istruttorio di quest'ultima nei confronti del primo per quanto attiene l'amministrazione del pubblico demanio marittimo, e che conseguentemente i provvedimenti interdittivi e di polizia in genere dovranno essere adottati, quando riguardano il citato pubblico demanio marittimo (escluso il mare ed i porti), dalla Regione Sicilia, quale dominus, e/o dal Sindaco competente, fermo restando che il governo del mare e dei porti rimangono in capo al detto Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, in ossequio al Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

VISTO l'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

- VISTA** la L. 1085/77, di ratifica della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), firmata a Londra il 29/10/1972;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 e 82 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza marittima;

RENDE NOTO

Che la zona di mare, in cui è ubicata la condotta sottomarina afferente all'impianto di depurazione, sita nelle acque prospicienti il Comune di Terrasini, individuata dai punti indicati dalle coordinate geografiche (WGS 84) dappresso descritte, è soggetta ad un regime restrittivo:

A) 38° 09' 15.62" Nord - 013° 04' 38.12' Est
B) 38° 09' 28.14" Nord - 013° 04' 18.48' Est

ORDINA

Art. 1

Interdizione dell'area

Nella zona di mare equidistante 200 mt. d a ogni punto della condotta sottomarina indicata in premessa, **sono vietati**:

il transito, l'ancoraggio e la stessa sosta di qualsiasi imbarcazione, la pesca, e qualsivoglia attività marittima, compresa la balneazione.

In tema di divieto di balneazione, sono fatti salvi i limiti, eventualmente superiori, sanciti dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti.

Art. 2

Deroghe

Fatto salvo il divieto d'ancoraggio, non sono soggetti a i divieti di cui agli articoli precedenti, per ragioni di servizio, e fermo restando l'obbligo di prestare massima attenzione:

- Le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio;
- Le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3

Transito in prossimità dell'area d'interdizione

I natanti, ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione, in particolare alle segnalazioni del personale in servizio di polizia, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre a d essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, e/o 1174, e/o 1231 del Codice della Navigazione e/o dall'art. 650 del Codice Penale e/o dall'art. 53 co. 4 del D.Lgs. 171/2005 .

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione e dalle altre norme pertinenti comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

TERRASINI, 21/08/2014

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP) Alberto BOELLIS